

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N.24 DEL 29.04.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Rivoli (TO) il 10 aprile 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- letta ed esaminata la successiva segnalazione dell'arbitro giudice Taverna;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico,

CONDANNA

Il tecnico Dino Orso, della ASD All Boxing Team, alla sanzione della sospensione di mesi 1 (30 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Rivoli (TO) 10 aprile 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, a seguito di un richiamo del proprio assistito, inveniva contro l'arbitro proferendo anche una bestemmia.

Fatti accertati in Rivoli (TO) a far data dal 10 aprile 2026

CONDANNA ALTRESI'

Il tecnico Giancarlo Virzi, della ASD Boxe Collegno, alla sanzione della sospensione di mesi 1 e mezzo (45 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Rivoli (TO) 10 aprile 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, a seguito dell'interruzione del match per ferita accidentale del proprio assistito, inveniva contro l'arbitro contestando il suo operato e scatenando un accesa discussione interrotta a seguito dell'intervento del CDR e del giudice arbitro Taverna.

Fatti accertati in Rivoli (TO) a far data dal 10 aprile 2026

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini



Massimo Vannini